



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 73/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n.

6919/P del registro di segreteria, proposto ad istanza dei

signori:

-OMISSIS, nata il omissis a omissis e residente in via omissis,
omissis;

-OMISSIS, nato il omissis a omissis ed ivi residente in via
omissis, omissis;

-OMISSIS, nata il omissis a omissis e residente in via omissis n.
omissis, omissis, omissis, omissis;

-OMISSIS, nato il omissis a omissis e residente in via omissis,
omissis, omissis;

nella qualità di successori ed eredi legittimi del ricorrente

OMISSIS, nato il omissis a omissis, e deceduto in data omissis

come da documentazione in atti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Merlino (pec: avvcarlomerlino@puntopec.it)

contro

1) il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, non costituito in giudizio;

2) INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Gramuglia (avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana Giovanna Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it)

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n. 530/2023, pubblicata il 18.12.2023, non notificata;

Premesso in

FATTO

I. Il sig. *omissis*, già sovrintendente della P.S., in congedo dal 25 settembre 1995, adiva la locale Sezione giurisdizionale per vedere accertato il proprio diritto alla pensione privilegia di VIII^a categoria, Tab. A, a vita, già riconosciuta con D.M. interno n. 0087/14 del 17 febbraio 2014, trasmesso all'INPS il 24 febbraio 2014, ma da questo mai erogata, nonostante infruttuosi solleciti effettuati dapprima con raccomandata a.r. n. 150229217249, ricevuta in data 10 novembre 2017, e poi, sotto forma di diffida legale, a mezzo pec del 19 marzo 2021(cfr. indice foliaro

ricorrente, n. 3 e 4).

L'Istituto previdenziale, in data 13 maggio 2021, chiedeva di ritrasmettere il D.M. in questione al Ministero dell'Interno, che provvedeva il 29 settembre 2021.

II. Si costituiva l'INPS, deducendo che parte ricorrente non avrebbe mai prodotto il D.M. in questione all'Istituto, così disattendendo l'onere probatorio a suo carico; in subordine, affermava di non essere in possesso del D.M. e comunque eccepiva la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici maturati.

In data 1° giugno 2023, il Ministero dell'Interno depositava in segreteria una nota, nella quale comunicava che il D.M. concessivo della pensione privilegiata era stato prontamente trasmesso alla competente sede INPS di Messina con nota ministeriale del 24 febbraio 2014, ai fini della liquidazione degli emolumenti e degli eventuali interessi legali e/o rivalutazione monetaria. Documentava altresì la ritrasmissione all'ente previdenziale il 29 settembre 2021.

In riscontro ad ordinanza istruttoria n. 105/2023, il Ministero produceva i rapporti di trasmissione all'INPS in data 24 febbraio 2014 e, nuovamente, il 5 ottobre 2021.

III. Con sentenza n. 530/2023 il G.M. accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto di parte ricorrente alla percezione della pensione privilegiata nella misura disposta dal Decreto ministeriale e condannando l'INPS al pagamento delle relative

spettanze.

In accoglimento dell'eccezione sollevata dall'INPS, dichiarava prescritte *“tutte le somme dovute oltre il quinquennio decorrente dalla notifica del ricorso, in assenza di altro atto interruttivo medio tempore intervenuto”*.

IV. Avverso tale statuizione insorgono gli eredi legittimi del sig. *omissis*, nel frattempo deceduto, i quali chiedono la riforma della sentenza limitatamente alla declaratoria di prescrizione e di compensazione delle spese di lite, rassegnando i seguenti profili di censura:

1) *violazione, falsa e/o mancata applicazione del combinato disposto artt. 2943, 2697 e 2935 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. - travisamento materiale della realtà processuale - inversione ed omissione nella valutazione della prova - insussistenza della prescrizione dei ratei pensionistici - error in judicando.*

Nella sostanza, lamentano l'omessa valutazione delle prove, attesa l'evidente pretermissione degli atti interruttivi della prescrizione del 10/11/17 e del 19/3/21, in atti del giudizio (allegati nn. 3 e 4 del ricorso introduttivo), peraltro citati in narrativa della sentenza.

2) *violazione, falsa e/o mancata applicazione dell' art. 2943 c.c. - error in judicando.*

Il Giudice di primo grado avrebbe altresì errato nell'accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, identificando

quale *dies ad quem* quello di notifica del ricorso (03.02.2023), anziché di deposito (07.12.2021), dal momento che rileva la data dell'instaurazione del rapporto processuale (c.d. litispendenza in senso fisiologico) e non quella della *vocatio in jus*.

Hanno concluso chiedendo la riforma della appellata sentenza n. 530/2023, con integrale accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, nonché con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

V. In data 22 maggio 2024 si è costituita l'Avvocatura dell'INPS, che ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo d'appello, in quanto il Giudice avrebbe dato atto della mancanza di atti interruttivi della prescrizione, con ciò ponendo in essere una valutazione sull'assetto dei fatti allegati, preclusa al Giudice d'appello dall'art. 170 cgc, in quanto Giudice di legittimità.

Al limite, gli odierni appellanti avrebbero dovuto proporre istanza di correzione della sentenza per errore materiale, non avendo il Giudice di prime cure ritenuto privi di efficacia interruttiva gli atti di cui agli allegati 3 e 4 del ricorso introduttivo, senza darne atto.

In subordine, chiede che la lettera di cui all'allegato n. 3 non sia considerata atto interruttivo perché manoscritta, priva di data e di qualsivoglia collegamento con la ricevuta di ritorno.

Per la PEC di cui all'allegato n. 4, non rinvenuta da Inps, rimarrebbe da valutare la certezza della spedizione legata dal

sistema di certificazione della posta (nella specie ARUBA); in ogni caso, si tratterebbe di files estratti da originali analogici senza attestazione di conformità, per i quali sarebbe stato necessario il deposito dei file in formato originale digitale (integrazione probatoria non esperibile in appello ex art. 194 cgc).

Sarebbe infondato il secondo motivo, avendo il Giudice correttamente preso a riferimento la data della notifica del ricorso (3 febbraio 2023), essendo l'efficacia interruttiva legata alla manifestazione di volontà, effettuata nei confronti della parte debitrice, di esercizio del diritto, in applicazione dell'art. 2943 c.c. .

L'amministrazione appellata ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello e in subordine, il rigetto, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

Il Ministero dell'Interno, intimato come in atti, non si è costituito.

VI. All'odierna udienza del 6 giugno 2024, sono presenti l'avvocato Carlo Merlino per gli appellanti in riassunzione e l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS. Nessuno comparso né presente per il Ministero dell'Interno.

Ha preso la parola l'avvocato Merlino, il quale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene maturata la prescrizione, senza nulla dire in relazione agli atti interruttivi debitamente documentati. Ha ritenuto, altresì, inammissibili in

appello, perché tardive, le eccezioni formulate da controparte in ordine all'efficacia interruttiva di tali atti, afferenti all'impossibilità di accertare la corrispondenza tra l'atto spedito con raccomandata A/R nell'anno 2017, e quello in atti, nonché al deposito in formato analogico delle ricevute di avvenuta consegna della pec, inviata nell'anno 2021, in luogo del formato previsto per legge (conformità all'originale non disconosciuta espressamente dall'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 23 del CAD).

Il difensore, inoltre, ha avverso l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto la sentenza di primo grado sarebbe affetta da un errore di fatto rilevabile soltanto in tale sede.

Successivamente, ha preso la parola l'avv. Norrito per l'appellata, la quale ha dedotto che l'Istituto, nel giudizio di primo grado, ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione, la quale implicherebbe il disconoscimento degli atti interruttivi prodotti da controparte.

Dopo aver richiamato l'art. 6 del DPCM 13/11/2014 in tema di conformità del documento informatico, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, col favore delle spese e, in subordine, per la rimessione al giudice di primo grado ai fini della prosecuzione del giudizio di merito.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio, verificata la rituale intimazione

del Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio, ne dichiara la contumacia ai sensi dell'art. 93 cgc.

2. Seguendo l'ordine logico delle questioni imposto dall'art. 101, comma 2, cgc, va adesso scrutinata l'eccezione, formulata dall'INPS, di inammissibilità dell'appello, siccome fondato su una valutazione relativa all'assetto dei fatti allegati in primo grado, in tesi inibita in questa sede dall'art. 170, comma 1, cgc.

A questo specifico riguardo, osserva la Sezione che, nei giudizi in materia pensionistica, l'art. 170 c.g.c. limita i motivi di appello alle sole questioni di diritto e definisce espressamente questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

In *subiecta materia*, seppur con riferimento alla normativa all'epoca vigente (art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994 come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 543 del 1996, conv. in l. n. 639 del 1996), poi letteralmente trasfusa nel richiamato art. 170 c.g.c., le Sezioni riunite di questa Corte hanno puntualizzato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

In particolare, con due successivi pronunciamenti (sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000), più volte richiamati da questa Sezione d'appello (da ultimo, cfr. Sez. app. Sicilia n. 4/A/2024), il supremo organo di nomofilachia ha precisato che:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una

norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Le questioni medico legali, parificate dal legislatore a questioni di fatto, possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che il vizio di omessa motivazione si configuri allorché quest'ultima sia materialmente omessa, ossia quando si verifichi una radicale carenza della stessa in quanto il giudice ha omissso di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento (ex plurimis, Sez. II/A, n. 219/2020).

La motivazione apparente, invece, si realizza quando la motivazione si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato, come nel caso in cui il giudice, pur avendo indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, tuttavia li ha indicati

senza un'approfondita disamina logica e giuridica, ovvero in modo tale da renderli fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), rendendo comunque impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

3. Nel caso in esame, l'impugnata sentenza, omettendo del tutto di valutare le allegazioni di parte concernenti gli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dal ricorrente (raccomandata a.r. n. 150229217249, ricevuta in data 10 novembre 2017, e diffida a mezzo pec del 19 marzo 2021; cfr. indice foliaro ricorrente n. 3 e 4), decisive per la definizione del giudizio, come correttamente dedotto nel primo motivo d'appello, è incorsa in un vizio di omessa valutazione delle prove, delle quali non ha dato conto in sede di motivazione.

In tal modo, è incorso in un'omessa valutazione di un punto dirimente della controversia, costituente questione di fatto, ai sensi dell'art. 170, comma 4, cgc.

Depone in questo senso, ad avviso del Collegio, il tenore letterale delle espressioni utilizzate dal G.M. (laddove ha dichiarato prescritte tutte le somme dovute oltre il quinquennio decorrente dalla notifica del ricorso, *"in assenza di altro atto interruttivo medio tempore intervenuto"*, anziché *"...in assenza di altro **valido** atto interruttivo medio tempore intervenuto"*), che escludono una qualsivoglia valutazione, in punto di diritto, in ordine all'efficacia degli atti interruttivi versati in atti dal

ricorrente, evidentemente pretermessa.

La natura assorbente delle doglianze sin qui esaminate rende ultronea ogni altra delibazione sugli altri profili rientranti nell'odierno *thema decidendum*, che restano pertanto assorbiti.

4. Conclusivamente, all'accoglimento dell'appello segue, ai sensi dell'art. 170, comma 4, cgc, l'annullamento della sentenza impugnata, e, come peraltro richiesto in via subordinata dall'INPS, il rinvio al primo giudice per una nuova pronuncia sul merito della controversia e sulle spese anche di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per Regione siciliana, dichiarata la contumacia del Ministero dell'interno, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata, con rinvio degli atti al primo giudice affinché, in diversa composizione, si pronunci sul merito e sulle spese anche del presente grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Francesco Albo)

(dott. Vincenzo Lo Presti)

Firma digitale

Firma digitale

depositata in Segreteria il 17/06/2024

Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale